

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1840 del 07/12/2020

Seduta Num. 48

Questo lunedì 07 **del mese di** dicembre
dell' anno 2020 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2020/1984 del 07/12/2020

Struttura proponente: SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA DELLE FARMACIE CONVENZIONATE PER EFFETTUARE
TEST RAPIDI NASALI PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE DEL
CORONAVIRUS

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Kyriakoula Petropulacos

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Visti:

- il Dpcm 3 novembre 2020 'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" con i quale fino al 3 dicembre 2020, sono stabilite le tipologie di intervento restrittive valide su tutto il territorio italiano, a cui si aggiungono ulteriori misure anti-Covid valide a livello regionale a seconda che la regione rientri in uno scenario di elevata gravità (la cosiddetta "zona arancione") o di massima gravità (la cosiddetta "zona rossa");

- l'Ordinanza del 13 novembre del Ministro della Salute con la quale l'Emilia-Romagna è stata inserita tra le Regioni con scenario di rischio elevato (zona arancione), a partire dal 15 novembre;

- l'Ordinanza n. 223 del 27 novembre 2020 del Presidente della Giunta regionale inerente alle misure in vigore nell'intero territorio regionale dal 28 novembre al 3 dicembre;

Richiamata la propria deliberazione n. 1272/2020 avente ad oggetto "Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria delle Farmacie convenzionate per effettuare test diagnostici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2" che ha previsto l'esecuzione in Farmacia, da parte dei cittadini e sotto l'egida delle Farmacie convenzionate, del test mirato a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM con il coronavirus nella popolazione target in essa individuata;

Tenuto conto che:

- i test sierologici rapidi, rilevando anticorpi contro SARS-CoV-2, ricercano una passata esposizione al virus,

- i test antigenici rapidi nasali, rilevando la proteina del nucleocapside del Coronavirus, possono contribuire a migliorare la capacità complessiva di identificare i casi offrendo vantaggi in termini di tempi di risposta e di costi per il SSR,

soprattutto in situazioni in cui la possibilità di eseguire test rinofaringei RT-PCR (*reverse transcription polymerase chain reaction* - reazione a catena della polimerasi trascrizionale inversa) potrebbe essere limitata;

- l'uso dei test rapidi dell'antigene è appropriato in contesti:

- sia ad alta prevalenza, nei quali un risultato positivo di un test antigenico rapido è probabile che indichi una vera infezione e può non richiedere una conferma da parte della RT-PCR;
- sia a bassa prevalenza, nei quali un test positivo richiede un campionamento immediato per una conferma mediante RT-PCR;

consentendo quindi di identificare rapidamente i casi altamente infettivi, di ridurre l'ulteriore trasmissione e di avviare il tracciamento dei contatti;

- i test rapidi dell'antigene, fornendo tempestivamente il risultato, svolgono quindi un ruolo di rilievo:
 - o nello *screening* della popolazione senza sintomi e che non ha avuto contatti stretti recenti con soggetti affetti da Covid-19 (percorso in Farmacia);
 - o nei cittadini asintomatici che hanno avuto contatti stretti recenti con persone affette da Covid-19 e nei casi sospetti (percorso nella medicina del territorio);
 - o nei triage dei pazienti (percorso in ospedale);

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.371 dell'8 luglio 1998 "*Regolamento recante norme concernenti l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private*", che prevede l'individuazione, attraverso Accordi regionali, di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni nonché di svolgimento di una pluralità di servizi resi al cittadino finalizzati al miglioramento dell'assistenza;

Tenuto conto inoltre:

- della necessità, manifestata dall'Assessore alle Politiche per la Salute, di promuovere ulteriori attività di *screening* attraverso l'offerta dell'esecuzione del test antigenico rapido nasale presso le Farmacie convenzionate;

- dell'invito rivolto dall'Assessore alle Politiche per la Salute alle Farmacie convenzionate della regione a svolgere la funzione di punto di accesso ai test antigenico rapido nasale in grado di rilevare la proteina del nucleocapside del Coronavirus nella popolazione composta da:

- scolari e studenti (0-18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore);
- relativi genitori, anche se separati e/o non conviventi e tutori/affidatari;
- relative sorelle/fratelli;
- altri familiari conviventi di scolari/studenti;
- nonna/nonno non convivente di scolari/studenti;
- studenti universitari anche se frequentanti Università fuori regione;
- studenti dei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale);
- personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi 0-3 anni;
- personale degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di IeFP;
- farmacisti che partecipano al progetto;

- della disponibilità manifestata dalle Associazioni di categoria dei farmacisti a rispondere alla richiesta sopra esplicitata, certe della possibilità di accogliere in Farmacia le persone alle quali sono destinate le attività oggetto dell'Accordo, attuando misure idonee di sicurezza;

- del positivo esito emerso dal confronto con gli Ordini provinciali dei farmacisti;

- delle osservazioni delle OO.SS. presenti negli incontri del 26 novembre e del 3 dicembre 2020 (Filcams e Fisascat) in ordine al rafforzamento delle misure organizzative e a tutela della salute e sicurezza delle farmacisti e dei farmacisti;

Considerato che l'impatto economico delle attività svolte presso le Farmacie convenzionate, di cui al presente atto, è stimato in circa 1 milione di euro per l'anno 2020 e ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2021, e che lo stesso potrà essere progressivamente ridotto da eventuali risparmi derivanti dal contenimento della diffusione del coronavirus e delle conseguenti cure sanitarie;

Ritenuto di prevedere che le attività derivanti dall'attuazione della propria deliberazione n. 1272/2020 sopra richiamate si interrompano, in funzione della loro progressiva sostituzione con

l'esecuzione dei test antigenici rapidi con data da definirsi da parte della competente Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 relativa al "Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le successive circolari applicative del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017;

- n. 733 del 25 giugno 2020 concernente "Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione";

- n. 83 del 21 gennaio 2020 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022"; Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Viste, inoltre, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata, infine, la determinazione n. 14887/2018 recante "Nomina dei Responsabili del Procedimento del Servizio Assistenza Territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli articoli 11 e ss. della L.R. n. 32/1993", aggiornata e integrata, rispettivamente, con la determinazione n. 13861/2019 e con la determinazione n. 19191/2019;

Attestata la regolarità dell'istruttoria e dell'assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato:

1. di dare mandato all'Assessore alle Politiche per la Salute di sottoscrivere l'Accordo avente ad oggetto "ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLE FARMACIE CONVENZIONATE PER EFFETTUARE TEST RAPIDI NASALI PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE DEL CORONAVIRUS" allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di dare mandato alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare di adottare ogni altro adempimento conseguente;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna;
4. che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLE FARMACIE CONVENZIONATE PER EFFETTUARE TEST RAPIDI NASALI PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE DEL CORONAVIRUS

PREMESSO CHE

- Le Farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario e presidi di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della **Farmacia dei servizi**, propongono al cittadino - tramite approcci proattivi - l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità e alla prevenzione;
- le attuali misure restrittive urgenti adottate a livello nazionale e nel nostro territorio per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno classificato l'Emilia-Romagna tra le Regioni con scenario di rischio elevato (zona arancione), a partire dal 15 novembre 2020;
- nell'ambito del contrasto alla diffusione del Coronavirus hanno già trovato rilevanza le attività sviluppate nel nostro territorio in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 1272/2020 "Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate per effettuare test diagnostici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2", che hanno consentito di offrire a un ampio target di popolazione la possibilità di eseguire a carico SSN il test diagnostico sierologico rapido, grazie al contributo dinamico offerto dai farmacisti nell'aver colto i nuovi bisogni sanitari emersi durante la crisi pandemica;
- che l'attuazione del predetto Accordo ha:
 - visto la partecipazione di 937 Farmacie convenzionate, pari al 70% di quelle presenti su territorio regionale;
 - permesso di eseguire in un breve periodo (nelle prime 5 settimane di attuazione) il test sierologico a circa 300.000 persone;
 - consentito di rilevare la presenza delle immunoglobuline contro il Coronavirus nel 5% della popolazione che ha eseguito il test;
 - consentito inoltre, tramite la successiva esecuzione del test RT-PCR presso i Servizi di Sanità pubblica, di individuare i soggetti positivi al Coronavirus (positività riscontrata nel 5% dei casi con sierologico positivo in farmacia);
 - fatto emergere che, rapportando quest'ultimo dato al numero complessivo dei sierologici eseguiti in farmacia, circa lo 0,2% dei cittadini che ha aderito al progetto è risultato positivo al Coronavirus;
- i test rapidi antigenici del Coronavirus possono contribuire alla capacità complessiva di esecuzione di test diagnostici offrendo vantaggi in termini di tempi di risposta e di costi per il SSR, soprattutto in situazioni in cui la possibilità di eseguire test rinofaringei RT-PCR (*reverse transcription polymerase chain reaction* - reazione a catena della polimerasi trascrizionale inversa) potrebbe essere limitata;
- l'uso dei test rapidi dell'antigene è appropriato in contesti:
 - sia ad alta prevalenza, nei quali un risultato positivo di un test antigenico rapido è probabile che indichi una vera infezione e può non richiedere una conferma da parte della RT-PCR;

- sia a bassa prevalenza, nei quali un test positivo richiede un campionamento immediato per una conferma mediante RT-PCR;

consentendo quindi di identificare rapidamente i casi altamente infettivi, di ridurre l'ulteriore trasmissione e di avviare il tracciamento dei contatti;

- i test rapidi dell'antigene, fornendo tempestivamente il risultato, svolgono quindi un ruolo di rilievo:
 - **nello screening della popolazione senza sintomi e che non ha avuto contatti stretti recenti con soggetti affetti da Covid-19 (percorso in Farmacia);**
 - nei cittadini asintomatici che hanno avuto contatti stretti recenti con persone affette da Covid-19 e nei casi sospetti (percorso nella medicina del territorio);
 - nei triage dei pazienti (percorso in ospedale);
- ancorché la sensibilità dei test rapidi dell'antigene sia generalmente inferiore a quella dimostrata per i test RT-PCR, da recenti articoli di letteratura scientifica emerge che la sensibilità dei test sia secondaria alla frequenza con la quale vengono ripetuti e al momento in cui vengono eseguiti: la sensibilità è infatti elevata nei giorni più vicini alla insorgenza della infezione; poiché il successo degli interventi su SARS-CoV-2 dipende dalla capacità di sopprimere la trasmissione (ridurre l'indice di trasmissione R_t), la disponibilità di test che consentano di ampliare il numero dei soggetti testati nel più breve tempo possibile è funzionale a questo obiettivo, compensando anche la minore sensibilità;
- L'ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) concorda con i requisiti minimi di accuratezza stabiliti dall'OMS:
 - $\geq 80\%$ di sensibilità (capacità di un test di individuare una malattia quando presente);
 - $\geq 97\%$ di specificità (capacità di un test di dare un risultato normale – negativo - nei soggetti sani);anche se suggerisce di puntare a utilizzare test con una migliore performance, più vicina alla RT-PCR, cioè $\geq 90\%$ di sensibilità e $\geq 97\%$ di specificità;

TENUTO CONTO

- che l'Assessore alle Politiche per la Salute ha ritenuto opportuno rivolgere alle Farmacie convenzionate un invito a svolgere la funzione di punto di accesso ai test antigenici rapidi nasali esclusivamente per lo screening della popolazione senza sintomi, in grado di rivelare la proteina del nucleocapside del Coronavirus nella popolazione composta da:
 - scolari e studenti (0-18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore);
 - relativi genitori, anche se separati e/o non conviventi, e tutori/affidatari;
 - relative sorelle/fratelli;
 - altri familiari conviventi di scolari/studenti;
 - nonna/nonno non convivente di scolari/studenti;
 - studenti universitari anche se frequentanti Università fuori regione;
 - studenti dei percorsi di leFP (Istruzione e Formazione Professionale);
 - personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi 0-3 anni;
 - personale degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di leFP;
 - farmacisti che partecipano al progetto;

- della disponibilità manifestata dalle Associazioni di categoria dei farmacisti a rispondere alla richiesta sopra esplicitata, certe della possibilità di accogliere in Farmacia le persone, alle quali sono destinate le attività oggetto dell'Accordo, attuando misure idonee di sicurezza;
- del positivo esito emerso dal confronto con gli Ordini provinciali dei farmacisti;
- delle osservazioni delle OO.SS. presenti negli incontri del 26 novembre e del 3 dicembre 2020 (Filcams e Fisascat) in ordine al rafforzamento delle misure organizzative e a tutela della salute e sicurezza delle farmacistesse e dei farmacisti;

LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE ACCORDO CONCORDANO

- di avviare l'esecuzione da parte dei cittadini sotto l'egida delle Farmacie convenzionate del test antigenico rapido nasale in grado di rilevare la proteina del nucleocapside del Coronavirus nella popolazione, con assistenza sanitaria in Emilia-Romagna, composta da:
 - scolari e studenti (0-18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore);
 - relativi genitori, anche se separati e/o non conviventi e tutori/affidatari;
 - relative sorelle/fratelli;
 - altri familiari conviventi di scolari/studenti;
 - nonna/nonno non convivente di scolari/studenti;
 - studenti universitari anche se frequentanti Università fuori regione;
 - studenti dei percorsi di leFP (Istruzione e Formazione Professionale);
 - personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi 0-3 anni;
 - personale degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di leFP;
 - farmacisti che partecipano al progetto;
- di prevedere che le attività derivanti dall'attuazione della deliberazione n. 1272/2020 sopra richiamate si interrompano, in funzione della loro progressiva sostituzione con l'esecuzione dei test antigenici rapidi, con data da definirsi da parte della competente Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
- che le Farmacie che aderiranno all'esecuzione del test dovranno darne comunicazione al competente Servizio Farmaceutico e per conoscenza al Servizio Assistenza territoriale della Regione tramite posta elettronica, comunicando i dati riportati nel Modulo in Allegato 1 al presente Accordo e compilando apposito *forms elettronico* disponibile al seguente URL breve: [modulo di adesione](#);
- che le Farmacie aderenti saranno designate dall'AUSL di riferimento in qualità di Responsabili del trattamento dei dati;
- che l'esecuzione del test antigenico rapido nasale in Farmacia avverrà sotto l'egida delle Farmacie aderenti, in autotest e rispettando le misure di sicurezza riportate in Allegato 2 al presente Accordo;
- che l'approvvigionamento dei test avvenga da parte delle Farmacie convenzionate tramite le Aziende produttrici o la distribuzione intermedia presente sul territorio, avendo cura di scegliere, nelle more della disponibilità di una lista di test validati dalla Regione Emilia-Romagna o dal livello nazionale, test aventi i seguenti requisiti:
 - marchio CE;
 - non essere destinati esclusivamente all'uso su soggetti sintomatici

- sensibilità $\geq 80\%$;
- specificità $\geq 97\%$;
- che venga rimborsato un costo a test pari a complessivi 16.76 € IVA inclusa - di cui: 7,00 euro esenti IVA (salvo differenti disposizioni di livello centrale rispetto all'applicazione dell'IVA) per l'approvvigionamento del test e del materiale di consumo/Dispositivi di protezione individuale; 8,00 € IVA esclusa (9,76 € IVA inclusa) per la remunerazione del servizio - salvo ulteriori rivalutazioni in relazione a elementi organizzativi e di approvvigionamento;

LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE ACCORDO CONCORDANO INOLTRE I SEGUENTI ASPETTI TECNICI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SCREENING

- al cittadino che aderirà al progetto di screening verranno illustrate da parte del farmacista le finalità del progetto, le misure di sicurezza previste che lo riguardano e saranno consegnati:
 - apposita informativa sul progetto (Allegato 3)
 - un modulo comprendente l'informativa sul trattamento dei dati (Allegato 4);
 - modulo per autocertificazione avente diritto (Allegato 5): il cittadino che aderirà al progetto di screening dovrà rilasciare un'autocertificazione del suo stato di avente diritto all'esecuzione gratuita del test, fatta eccezione per i soggetti minori;
 - modulo di consenso all'esecuzione del test in soggetto minore da firmare da parte del genitore/tutore/soggetto affidatario del minore (Allegato 6);I moduli 5 e 6 compilati e firmati sono conservati in Farmacia e resi disponibile all'Azienda USL di competenza solo qualora richiesti;
- il farmacista:
 - accedendo al Portale Farmacie con le credenziali già disponibili per la Farmacia, registrerà i dati necessari sull'apposita scheda;
- i dati registrati nella scheda sul Portale Farmacie saranno trasmessi alle AUSL di assistenza sanitaria del cittadino.
In particolare:
 - le informazioni saranno trasmesse tramite i Servizi ICT aziendali ai Dipartimenti di Sanità pubblica per le attività conseguenti, concordando localmente le modalità di trasmissione;
 - i dati di sintesi saranno inoltre trasmessi dai Servizi ICT ai Servizi Farmaceutici aziendali per le attività di rendicontazione e di remunerazione che avverrà, come per la realizzazione di altri servizi, con fatturazione elettronica;
 - i dati registrati sul Portale Farmacie saranno inoltre resi disponibili al medico di medicina generale del cittadino;

alcuni dei dati richiesti saranno acquisiti in modalità automatica.

- in caso di esito positivo il farmacista raccomanderà l'isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma eseguito da parte del Dipartimento di Sanità pubblica dell'AUSL di assistenza;
- i dati saranno accessibili anche da parte della Regione (Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica e Servizio Assistenza Territoriale Area farmaco e dispositivi medici) direttamente dalla piattaforma per le necessarie attività di monitoraggio;

- la scheda relativa al test eseguito dal cittadino sarà visualizzabile sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
- i cittadini partecipanti allo screening dovrebbero avere il FSE attivo (ancorché non vincolante); in caso contrario potrebbe essere loro offerta la possibilità di attivare tale strumento;
- il test potrà essere ripetuto da parte di uno stesso cittadino non prima di 30 giorni dal precedente test eseguito presso una Farmacia;
- le Farmacie convenzionate non sono autorizzate a vendere al cittadino il test antigenico rapido nasale oggetto del presente Accordo;

LE PARTI CONCORDANO INFINE CHE

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del decreto legge 18/2020, la misura di cui all'articolo 1, comma 2, lett. d) del decreto legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19, e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell'esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti test nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19;
- che al farmacista che parteciperà al progetto sarà offerta l'opportunità di eseguire il tampone rapido antigenico nasale; in tal caso l'onere riconosciuto non comprenderà la quota destinata alla remunerazione del servizio;
- la validità del presente Accordo, con avvio a far data dalla sua sottoscrizione, si intende estesa al 30 giugno 2021, salvo il verificarsi di diverse condizioni epidemiologiche che ne suggeriscano la proroga o l'anticipata interruzione.

DATA _____

FIRME

Assessore alle Politiche per la Salute

Associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati

Allegato 1

MODULO DI ADESIONE

AL PROGETTO REGIONALE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLE FARMACIE CONVENZIONATE PER EFFETTUARE TEST RAPIDI NASALI PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE DEL CORONAVIRUS

- *da inviare a:*
 - e-mail del Servizio farmaceutico dell'Azienda USL di riferimento;
 - per conoscenza, a farmacovigilanza@regione.emilia-romagna.it;
- *le informazioni contenute nel presente modulo devono inoltre essere inserite – al fine di ricomprendere la Farmacia nell'elenco regionale delle Farmacie aderenti - nell'apposito modulo (forms di office) disponibile al seguente URL breve: [modulo di adesione](#)*

Io sottoscritto, Dr. / Dott.ssa _____, titolare o direttore tecnico o legale rappresentate

della Farmacia _____

Indirizzo della Farmacia _____

Comune _____

Provincia _____

Azienda USL di riferimento _____

codice regionale Farmacia composto da 6 cifre (es. 101002) _____

confermo l'adesione al progetto che prevede l'esecuzione di test rapidi nasali per la rilevazione dell'antigene del Coronavirus in Farmacia.

A tal fine dichiaro di garantire i seguenti requisiti per la sicurezza

- Programmazione dell'attività solo su appuntamento.
- Informazione al cittadino in sede di prenotazione sulla tecnica di esecuzione del tampone in modalità di autotest.
- Precisazione al cittadino che il test rientra in progetto di screening e che quindi per parteciparvi non deve avere avuto negli ultimi 10 giorni contatti stretti con persone affette da Covid-19, non deve avere febbre superiore a 37.5°C, non deve avere sintomatologia respiratoria (o assimilabile: vedi anosmia).
- Avviso all'ingresso della Farmacia con chiare istruzioni sulle modalità di accesso.

A tal proposito dichiaro di essere in presenza, rispetto agli spazi disponibili:

(barrare una delle due opzioni)

- fino a quaranta metri quadrati, una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - dimensioni superiori a quaranta metri quadrati, con accesso regolamentato, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
-
- Presenza nell'area di indicazioni per l'igiene delle mani e per il distanziamento fisico.
 - Adeguatezza nei locali della farmacia delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti e mantenimento di adeguati livelli di filtrazione degli impianti di areazione.
 - Esecuzione del test in ambiente dedicato o separato dal locale di vendita o, in alternativa, a Farmacia chiusa o con altre modalità che garantiscono la riservatezza e la sicurezza necessarie; l'eventuale spazio esterno è ricompreso nella planimetria della Farmacia, nella relativa area di pertinenza o in locali idonei in utilizzo alle farmacie medesime.

Data _____

Firma _____

Allegato 2

MISURE DI SICUREZZA PER EFFETTUARE IN FARMACIA TEST RAPIDI NASALI PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE DEL CORONAVIRUS

Le misure di sicurezza da adottare nell'esecuzione dello screening in farmacia tramite tampone antigenico nasale, sotto riportate, sono analoghe a quelle indicate nella *Nota tecnica ad interim. Esecuzione dei test diagnostici nello studio dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, aggiornata all'8 novembre 2020. Istituto Superiore di Sanità, FNOMCEO, INAIL, Ministero della Salute* destinata alla medicina del territorio (dove peraltro vengono eseguiti test sui casi sintomatici e sui contatti e si prevede, inoltre, che i test vengano eseguiti dal medico con prelievo di un campione nasofaringeo).

Le misure di sicurezza

In aggiunta all'applicazione delle ordinarie misure di prevenzione igienico-sanitarie stabilite dalla normativa di settore, si prevede quanto segue.

Farmacia/Farmacista

- Fermo restando il ruolo attivo della Farmacia come diffuso presidio sanitario territoriale nel coadiuvare il controllo della pandemia in sinergia con il Servizio sanitario regionale, la partecipazione al progetto è volontaria e valorizza il coinvolgimento dei singoli;
- durante lo stato di gravidanza e di allattamento la farmacista si astiene dallo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
- se affetto/a da comprovate patologie il/la farmacista si astiene dallo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
- il test si svolge esclusivamente su appuntamento;
- gli appuntamenti sono fissati con un intervallo tra una persona e l'altra adatto a garantire un'adeguata sanificazione delle superfici di contatto; in caso di bambini è opportuno prevedere una gestione degli appuntamenti basata su tempistiche più lunghe;
- in fase di prenotazione del test viene fornita al cittadino un'adeguata informazione sui comportamenti da seguire;
- Il/la farmacista indossa adeguati Dispositivi di Protezione Individuale: mascherina FFP2/KN95 (la mascherina deve coprire bene il naso, la bocca e il mento e deve aderire perfettamente); guanti; camice monouso o sovracamice, se disponibili, da dedicare all'attività; una protezione oculare (visiera/occhiali);
- viene fornita, al cittadino che deve eseguire il test, una corretta informazione sulla tecnica di esecuzione del tampone in autotest e sulle modalità di consegna del risultato;
- ci si accerta che il test sia eseguito dal cittadino rispettando le modalità di esecuzione riportate nella scheda tecnica del prodotto in uso; durante l'esecuzione del test devono essere seguite con cura le istruzioni del produttore per la raccolta del campione, la manipolazione sicura dello stesso;
- il/la farmacista può coadiuvare il paziente nell'esecuzione del test a partire dalla fase successiva al campionamento, posto che, nel momento in cui il tampone è inserito nella provetta e immerso quindi nel liquido in essa contenuto, il virus, eventualmente presente, viene inattivato;
- l'igiene delle mani prima e al termine del test deve essere eseguita accuratamente, con soluzione idroalcolica (frizionando il prodotto per 20 secondi), o con acqua e sapone se la

soluzione idroalcolica non è disponibile o se le mani sono visibilmente sporche (per 40 secondi).

Cittadino

- Se acconsente alla partecipazione allo screening deve comprendere che l'esecuzione avviene, sotto l'egida delle Farmacie aderenti, in autotest; nel caso di test su un minore, il test sarà eseguito dall' accompagnatore/caregiver;
- non deve avere avuto negli ultimi 10 giorni contatti stretti con persone affette da Covid-19, non deve avere febbre superiore a 37.5°C, non deve avere sintomatologia respiratoria (o assimilabile: vedi anosmia);
- deve rispettare le misure di prevenzione vigenti e quindi indossare inizialmente la mascherina, igienizzarsi le mani, farsi controllare la temperatura corporea subito prima dell'esecuzione del test (in caso di temperatura superiore a 37.5°C, non sarà possibile eseguire il test);
- può, mantenendo comunque coperta la bocca, abbassare la protezione respiratoria solo al momento dell'effettuazione del prelievo e riposizionarla subito dopo;
- dopo avere riposizionato la mascherina dovrà avere cura di eseguire accurata igiene delle mani.

Ambienti

- Per l'esecuzione del tampone rapido non è necessaria una sanificazione straordinaria dell'ambiente, bensì l'applicazione delle normali procedure di sanificazione degli ambienti sanitari previste durante la pandemia da SARS-CoV-2: assicurare la pulizia e la disinfezione dell'area utilizzata con disinfettanti a base di alcoli o di ipoclorito di sodio;
- per locali fino a quaranta metri quadrati l'accesso deve prevedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
- per locali di dimensioni superiori a quaranta metri quadrati l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- esporre un avviso all'ingresso della farmacia con chiare istruzioni sulle modalità di accesso (indicando i percorsi di entrata, di attesa e di uscita);
- presenza nell'area di indicazioni per l'igiene delle mani e per il distanziamento fisico;
- disponibilità di soluzione idroalcolica igienizzante;
- attuato ricambio d'aria negli ambienti interni della farmacia. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, a impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati; se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate; nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;
- l'area dove avviene l'esecuzione del test deve avere poche superfici ad alta frequenza di contatto e deve offrire la possibilità di una rapida disinfezione;
- privilegiare l'esecuzione del test in ambiente dedicato o separato dal locale di vendita; in alternativa, eseguire il test a Farmacia chiusa; per facilitare la massima adesione delle Farmacie è consentito eseguire il test tramite altre modalità che comunque garantiscano la

riservatezza e la sicurezza necessarie; l'eventuale spazio esterno dovrà essere ricompreso nella planimetria della stessa Farmacia, nell'area di pertinenza della stessa o in locali idonei in utilizzo alle farmacie medesime.

Rifiuti

Smaltire i DPI in un contenitore per rifiuti appropriato.

Occorre seguire con precisione le istruzioni del produttore dettate per la corretta gestione dei rifiuti derivanti dall'esecuzione del test.

In via generale:

- i rifiuti derivanti dall'esecuzione del test sono da considerarsi rifiuti speciali sanitari pericolosi a rischio infettivo, classificati secondo il CER (Catalogo Europeo Rifiuti) nel seguente modo: Codice CER: 18.01.03. Descrizione: "Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiedono precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni". Caratteristiche di pericolo: HP 9 - infettivo .
- I suddetti materiali, una volta completata la procedura di esecuzione del test, devono essere immediatamente depositati negli appositi contenitori conformi agli standard previsti dalla normativa, recanti il simbolo "R" (nero in campo giallo) e il pittogramma indicante il "rischio biologico".
 - In conformità al DPR 254/2003, il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di 30 giorni dal momento della chiusura definitiva del contenitore (per quantitativi inferiori a 200 Lt); dal momento della chiusura definitiva del contenitore esterno decorrono i termini per la registrazione del carico sul "Registro di carico e scarico dei rifiuti".
 - In ottemperanza al D.Lgs. 152/2006, i rifiuti pericolosi devono essere trasportati e smaltiti tramite ditte autorizzate con apposita documentazione rappresentata dai "Formulari di Identificazione" (FIR) del rifiuto, riportanti il codice CER, da conservare per 5 anni (prima e quarta copia).
 - Il carico (al momento della chiusura definitiva del contenitore) e lo scarico (al momento del conferimento alla ditta autorizzata) dei rifiuti speciali pericolosi devono essere registrati sul "Registro di carico e scarico dei rifiuti" entro 10 giorni lavorativi.
 - Il "Registro di carico e scarico dei rifiuti" deve essere vidimato presso la Camera Commercio Industria e Agricoltura (CCIAA) prima di essere messo in uso.
 - Inoltre, deve essere inviata annualmente alla CCIAA competente la "Comunicazione annuale al catasto rifiuti" (ex "Modello Unico di Dichiarazione ambientale" - MUD), entro la scadenza prevista, riassuntiva delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti pericolosi prodotti nell'anno precedente.
 - Le registrazioni sul "Registro di carico e scarico dei rifiuti" e l'invio del MUD possono essere omesse se viene attivato un contratto con un'azienda di smaltimento autorizzata che ha sottoscritto un apposito "accordo di programma" con il Ministero dell'Ambiente e che esegue tali adempimenti per nome e conto della Farmacia.
 - Pertanto, le Farmacie che già offrono alla propria clientela il servizio di test autodiagnostici (per es. determinazione di colesterolo, glicemia, trigliceridi ecc.) gestiranno anche i rifiuti derivanti dallo screening esattamente come i rifiuti da autoanalisi, quindi saranno già organizzate per rispettare tutti i suddetti adempimenti; le Farmacie che non offrono tale servizio devono attivarsi per effettuare i corretti adempimenti o rivolgersi a una azienda specializzata.

Allegato 3.

INFORMATIVA AL CITTADINO SULLA POSSIBILITA' DI ESEGUIRE IN FARMACIA IL TEST RAPIDO NASALE PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE DEL CORONAVIRUS

Gentile cittadina, Gentile cittadino,
desideriamo darLe informazioni dettagliate sulla partecipazione al progetto di screening, offerto dalla Regione Emilia-Romagna, mirato a rivelare la proteina del nucleocapside del Coronavirus nella popolazione composta da:

- Scolari e studenti (0-18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore;
- relativi genitori, anche se separati e/o non conviventi e tutori/affidatari;
- relative sorelle/fratelli;
- altri familiari conviventi di scolari/studenti;
- nonna/nonno non convivente di scolari/studenti;
- studenti universitari anche se frequentanti Università fuori regione;
- studenti dei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale);
- personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi 0-3 anni;
- personale degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di IeFP;
- farmacisti che partecipano al progetto.

Prima che Lei prenda la decisione di accettare o rifiutare di partecipare, La preghiamo di leggere queste pagine con attenzione, prendendo tutto il tempo di cui ha bisogno, e di non esitare a chiedere chiarimenti qualora avesse bisogno di ulteriori precisazioni.

INTRODUZIONE

L'infezione causata dal nuovo coronavirus, chiamato SARS-CoV-2, può manifestarsi con diversi segni e sintomi. I più frequenti interessano il tratto respiratorio con forme che possono essere lievi, o di crescente gravità, fino a causare polmonite severa e sindrome respiratoria acuta grave.

QUALI SONO GLI SCOPI DELLO SCREENING?

L'attività di screening nelle fasce di popolazione target del presente progetto è un fondamentale contributo alla lotta alla pandemia che si affianca a tutte le altre azioni messe in atto nella nostra Regione.

Si ritiene strategico, a tal fine, eseguire test antigenici rapidi nasali, meno laboriosi di altri test di rilevazione della presenza del virus, che portino a un risultato immediato nell'identificare se le persone sono entrate in contatto con il virus SARS-CoV-2 e consentano di evitare il nascere di possibili nuovi focolai di Covid-19.

In caso di positività al test è necessario eseguire il tampone molecolare nasofaringeo che potrà confermare o meno la presenza del virus SARS-CoV-2.

CHI PROMUOVE IL PROGETTO?

Il progetto è promosso dalla Regione Emilia-Romagna e viene realizzato in collaborazione con le Farmacie convenzionate situate nel territorio regionale.

COSA COMPORTA LA PARTECIPAZIONE ALLO 'SCREENING'?

La partecipazione allo 'screening' comporta:

- per i maggiorenni, a compilazione di un'autocertificazione della propria condizione di soggetto avente diritto alla partecipazione allo screening;
- per i minori, la consegna da parte del cittadino del modulo di consenso alla partecipazione del minore al progetto (allegato 5), e l'esecuzione del test da parte del genitore/tutore/affidatario;
- la compilazione, anche con acquisizione automatica di dati da parte del farmacista di dati anagrafici; codice fiscale; numero di cellulare per successivi eventuali contatti da parte del Servizio di Salute Pubblica; conferma assenza di febbre;
- l'esecuzione in Farmacia, da parte del cittadino stesso, del test antigenico rapido nasale utile a valutare la presenza di componenti proteiche del virus (antigeni): dopo avere eseguito il campionamento, il tampone viene stemperato all'interno di una provetta contenente poche gocce di un liquido; successivamente, il liquido è versato sulla cassetta del test; in caso di rilevazione dell'antigene comparirà una banda di conferma della positività al test;
- l'esito del test viene trasmesso, garantendo i relativi requisiti di privacy, al medico di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di assistenza e al medico di medicina generale per l'interpretazione del risultato;
- in caso di esito positivo al test sierologico rapido, Lei sarà contattato, via cellulare, dal Servizio di Sanità pubblica per prendere un appuntamento per eseguire il tampone nasofaringeo mirato ad individuare l'RNA del virus (acido nucleico). Fino a quel momento Le è richiesto di restare in isolamento presso il Suo domicilio evitando i contatti con altre persone;
- l'attività condotta dai Servizi di Salute Pubblica consentirà inoltre di individuare altri contatti e conseguentemente impedire la nascita di ulteriori focolai di COVID-19.

COMUNICAZIONE E SIGNIFICATO DEI RISULTATI

Se il test antigenico rapido nasale risulterà positivo vorrà dire che Lei è entrato in contatto con il virus. Questa eventualità dipende principalmente dalla frequenza con cui l'infezione ha circolato nella sua area geografica.

Inoltre, in caso di risultato positivo, esiste anche la possibilità che Lei sia contagioso.

Proprio per questo, in caso di positività al test antigenico rapido nasale, il Servizio di Sanità Pubblica territorialmente competente provvederà a contattarla telefonicamente per invitarla a sottoporsi a un tampone nasofaringeo per la ricerca dell'RNA virale del virus SARS-CoV-2 al fine di stabilire se Lei è in fase di possibile contagiosità.

In caso di positività alla ricerca del SARS-CoV-2 attraverso il tampone, Lei verrà preso in carico come caso confermato e dovrà porsi in isolamento domiciliare fiduciario.

In caso di risultato al test antigenico rapido nasale negativo non vi sarà necessità di un Suo isolamento domiciliare.

SONO OBBLIGATO A PARTECIPARE?

La partecipazione è volontaria e non vi è, dunque, alcun obbligo da parte Sua a partecipare se non lo desidera.

Allegato 4**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO TEST RAPIDO NASALE IN FARMACIA PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE DEL CORONAVIRUS****INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679****Premessa**

La Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L. n. 27 del 24 aprile 2020, art. 17-bis, avvalendosi della collaborazione anche delle Farmacie convenzionate situate nel proprio territorio, propone ai cittadini di eseguire, sotto l'egida delle Farmacie stesse, un test rapido, che è in grado di offrire una risposta in 15 minuti di attesa. Qualora l'esito sia positivo verrà contattato dall'AUSL di riferimento per invitarLa ad eseguire il test mirato alla conferma del coronavirus tramite tampone molecolare nasofaringeo.

Il conferimento dei dati richiesti è assolutamente facoltativo: può quindi decidere di non fornire tutto o parte dei dati, anche non sottoponendosi al test antigenico rapido nasale, ma in tali casi non sarà possibile procedere all'esecuzione dello screening al quale è preordinato il test.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati

Il titolare del trattamento è l'Azienda Unità Sanitaria Locale _____ con sede a _____ in Via _____ contatti __ (mail, urp, etc...) _____

Il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile ai seguenti punti di contatto: Email: dpo@_____ pec: dpo@_____ Tel. _____.

Il titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati potranno essere trattati anche da personale incaricato del trattamento per le vie brevi. La Farmacia presso la quale ha eseguito il test è stata designata quale responsabile del trattamento dei dati.

Finalità e base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento dei dati personali è dettata dal Regolamento EU 2019/679, art. 9, par. 2, lettera h) e i), e in quanto tale non necessita del Suo consenso.

Lo screening ha finalità di diagnosi e cura, attraverso la ricerca di eventuali passate esposizioni al virus e, in caso positivo, l'esecuzione del tampone molecolare nasofaringeo, per una risposta definitiva sulla presenza o assenza del coronavirus, entrambi come validi strumenti per adottare successive misure per il controllo della prevenzione della diffusione del coronavirus, che, come sa, è una delle finalità istituzionali dell'AUSL.

Durata del trattamento

I dati verranno trattati con le modalità descritte nella presente informativa, ai sensi della L. n. 27 del 24 aprile 2020, art. 17-bis.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati, comunque, non saranno in nessun caso diffusi né trasferiti in Paesi extra UE: potranno però essere comunicati, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi della L. n. 27 del 24 aprile 2020, art. 17-bis, ai soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, ai soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure anti covid, ivi compreso il Suo medico di medicina generale o, comunque al personale autorizzato dell'Azienda sanitaria che, ai predetti fini, è stata designata quale titolare del trattamento dei dati.

I suoi diritti

Lei ha il diritto di esercitare i diritti indicati dagli articoli 15 e ss del GDPR, ovvero ha la facoltà di accedere ai dati e, nei casi previsti, di chiederne la modifica, la cancellazione o la portabilità. Potrà inoltre opporsi al trattamento e chiederne la limitazione, così come potrà proporre reclamo o segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

I predetti diritti potranno essere esercitati direttamente presso l'Azienda sanitaria o contattando il Responsabile della Protezione dei dati dalla stessa designato all'indirizzo e-mail dpo@_____, o PEC dpo@_____.

Allegato 5

AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI AVENTE DIRITTO ALL'ESECUZIONE GRATUITA DEL TEST RAPIDO NASALE IN FARMACIA PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE DEL CORONAVIRUS

Io sottoscritto (Nome) _____ (Cognome) _____
residente in _____, Via _____
documento di riconoscimento _____
dichiaro di essere

studente (maggiorenne) che frequenta la seguente Scuola/Università/dei percorsi di leFP
(Istruzione e Formazione Professionale: _____
anche se frequentante fuori regione

genitore, anche se separato e/o non convivente dello studente (fino alla scuola secondaria
superiore), tutore/soggetto affidatario;

sorella/fratello maggiorenne;

altro familiare convivente;

nonna/nonno non convivente;

dell'alunno/studente (Nome) _____ (Cognome) _____
che frequenta la Scuola _____ Classe _____

personale scolastico della seguente scuola (di ogni ordine e grado e dei servizi educativi 0-3
o personale del seguente ente di formazione professionale che eroga i percorsi di leFP anni:

Firma _____

Data _____

Allegato 6**MODULO DI CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DI MINORE ALL'ESECUZIONE GRATUITA DEL TEST RAPIDO NASALE IN FARMACIA PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE DEL CORONAVIRUS**

Io sottoscritto (Nome) _____ (Cognome) _____

residente in _____, Via _____

documento di riconoscimento _____

in qualità di genitore, tutore, soggetto affidatario di

(Nome) _____ (Cognome) _____

che frequenta la Scuola _____ Classe _____

acconsento alla sua partecipazione all'esecuzione del test antigenico rapido nasale rivolto alla ricerca dell'antigene del coronavirus; il campionamento sarà eseguito da me stesso.

Firma _____

Data _____

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1984

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1984

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1840 del 07/12/2020

Seduta Num. 48

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi